



# Città di Modugno

*CITTA' METROPOLITANA DI BARI*

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 6 DEL 24/01/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

L'anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di gennaio, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale dalle ore 18.04, in sessione straordinaria, in grado di prima convocazione, ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

	<i>Presente</i>		<i>Presente</i>
1 CATALANO Francesco	Presente	14 PAZIENZA Pasquale	Presente
2 COTUGNO Eupreprio Cosimo	Presente	15 ALTAMURA Luigino	Presente
3 BUTTIGLIONE Leonarda	Presente	16 CRAMAROSSA Fabrizio	Presente
4 MAGRONE Paolo	Presente	17 CLEMENTINI Domenico	Presente
5 DELZOTTI Leonardo	Presente	18 VASILE Lorenzo	Presente
6 SALVATI Alberto	Presente	19 BONASIA Nicola	Assente
7 MAIULLARI Teresa	Assente	20 DEL ZOTTI Vito	Presente
8 PANETTELLA Maurizio	Presente	21 MASSARELLI Pietro	Presente
9 PRIORE Innocenza	Assente	22 VITUCCI Simona	Assente
10 CASTAGNA Giuseppe	Presente	23 BARILE Raffaele	Presente
11 DI LISO Giuseppe	Presente	24 SCIANNIMANICO Arcangelo	Presente
12 LONGO Valentina	Assente		
13 FEDELE Agostino	Assente		
		25 MAGRONE Nicola - <b>Sindaco</b>	Presente

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 19. SONO, ALTRESI', PRESENTI GLI ASSESSORI: ARMENISE, BANCHINO, BENEDETTO, LEANDRO, LUCIANO, SCIANNIMANICO

Presiede la seduta il vice Presidente del Consiglio Comunale: Sig. SCIANNIMANICO Arcangelo  
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. RUBINO Giambattista

*Città di Modugno - CC n. 6 del 24/01/2020*

Copia

Il vice Presidente introduce l'argomento e cede la parola al vice Sindaco, avv. Francesca Benedetto, la quale richiama la relazione che accompagna la proposta di deliberazione che si presenta del seguente tenore:

### ***"Relazione del Vice Sindaco***

#### **Premesso che:**

- la Legge n. 3 del 27/01/2012, come modificata dalla Legge n. 221/2012 (di conversione del D.L. 179/2012), mette a disposizione dei consumatori e di altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria, ovvero il sovraindebitamento.
- la disciplina del sovraindebitamento, prevista dalla suddetta Legge n. 3/2012, rappresenta una novità assoluta per l'ordinamento italiano poiché recupera il vuoto legislativo generato dalla riforma delle procedure concorsuali, avvenuta con la Legge 80/2005. La citata riforma, infatti, aveva eliminato uno degli aspetti sanzionatori previsti dalla legge fallimentare del 1942 (R.D. 267/1942) aggiungendo, a favore del fallito persona fisica, la possibilità dell'esdebitazione (diritto alla cancellazione di tutti i debiti non soddisfatti dalla liquidazione dell'attivo della procedura concorsuale dopo la conclusione di quella aperta con la sentenza dichiarativa di fallimento).
- la riforma della disciplina del Fallimento nel 2005, quindi, aveva "concettualmente" previsto la possibilità per questi soggetti, di una nuova partenza. Tuttavia, essendo prevista nella legge fallimentare si scontrava con taluni limiti oggettivi di applicabilità dovuti, principalmente, ai requisiti dimensionali tracciati dall'art. 1 della medesima Legge 80/2005;
- la legge 3/2012, introducendo la disciplina della crisi da sovra indebitamento, ha posto parziale rimedio a questa situazione dedicando attenzione all'insolvente civile, in particolare, e a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare, in generale.
- ciò emerge dal disposto dell'art. 6 che enfatizza le finalità della nuova disciplina specificando che la stessa pone rimedio alle situazioni di sovraindebitamento che non sono né soggette, né assoggettabili alle procedure concorsuali dell'ordinamento italiano. L'art. 7, comma 2, invece, aggiunge che la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, che il debitore può presentare ai creditori, presuppone, a pena d'inammissibilità, la non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge in argomento.
- la procedura, così come disciplinata dalla legge 3/2012, ha richiesto integrazioni successive da parte del legislatore, in quanto nella stessa si prevedeva soltanto la possibilità di omologare presso il Tribunale un accordo tra debitore e creditori a contenuto dilatorio o remissorio, idoneo a porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, a cui si accompagnava il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, ma non una procedura di liquidazione dei beni dell'insolvente civile, analoga al fallimento cui seguissero effetti esdebitatori.
- tale lacuna è stata colmata con il D.L. 179/2012, come convertito nella Legge n.221/2012, il quale ha modificato profondamente la disciplina istituendo tre diverse procedure: 1) Il piano del consumatore; 2) l'accordo del debitore; 3) la liquidazione dei beni.
- la disciplina, in tal modo, si presenta come strumento concorsuale con effetti esdebitatori e non a carattere negoziale – transattivo.

#### **Preso atto che:**

- la legge sul sovra indebitamento riconosce al debitore la facoltà di redigere un accordo con i creditori.
- il debitore è esclusivamente una persona fisica, ossia un consumatore, una microimpresa o



non assoggettabile a procedure concorsuali, che si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, nonché in una definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

- la proposta viene redatta con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi e si sostanzia in un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di ammortamento dei debiti che assicuri il pagamento dei debiti contratti senza pregiudicare i diritti di chi all'accordo non ha aderito.
- l'espletamento delle attività, di competenza del giudice e del debitore, nonché l'omologazione, il ruolo delle parti e i termini sono sottoposte ad un'articolata e completa procedura nei vari articoli della legge al fine di garantire una corretta instaurazione del contraddittorio.
- l'elemento della legge in grado di incidere sensibilmente sulla posizione del debitore in difficoltà, risiede nella possibilità di sospensione di ogni azione individuale esecutiva da iniziarsi o già in corso.

**Rilevato** che l'Organismo fondamentale per il raggiungimento dell'accordo e per la sua soddisfazione nell'ambito della procedura di Composizione della Crisi da sovraindebitamento è l'Organismo per la Composizione della Crisi – OCC, la cui natura e funzione sono disciplinate in particolare dall'art. 15 della Legge 3/2012, che recita:

*"1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento." omissis..."*

*5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.*

*6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";*

**Considerato** che il suddetto organismo è presente sin dal momento in cui viene avviata la procedura in quanto già l'accordo può essere proposto con l'ausilio dell'OCC; l'Organismo è iscritto presso un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, con funzioni di ausilio al debitore, al creditore e al giudice e, in particolare:

- assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso;
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attestando la fattibilità del piano di ristrutturazione;
- esegue la pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi;
- svolge funzioni di liquidatore o gestore per la liquidazione quando il giudice lo dispone.

**Rilevato**, altresì, che con il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, il Ministero della Giustizia ha disciplinato i requisiti e il procedimento di iscrizione al registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento e che l'art. 4 del citato regolamento prevede, tra l'altro, che siano iscritti a domanda anche gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.

**Dato atto** che:



- è volontà dell'Amministrazione Comunale costituire un Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI MODUGNO CITTA' SOLIDALE":
- al fine di concretizzare la suddetta volontà è stato predisposto apposito regolamento atto a disciplinarne l'attività, le funzioni e il collegamento con la struttura comunale.

**Visti**, pertanto:

- l'allegato schema di regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI MODUGNO CITTA' SOLIDALE", costituito dal Comune di Modugno ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 e dell'art. 4 del decreto ministeriale giustizia n. 202/2014.
- l'allegato schema di atto costitutivo che disciplina la costituzione dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento "ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI MODUGNO CITTA' SOLIDALE" ai sensi dell'art. 15 della legge sopra citata.

**Ritenuto** quindi opportuno sottoporre il Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI MODUGNO CITTA' SOLIDALE", nonché l'atto costitutivo che disciplina la costituzione del medesimo Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 della legge, 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, e dell'art. 4 del decreto ministeriale giustizia n. 202/2014 all'approvazione del Consiglio Comunale;

**Dato atto** che la presente deliberazione è stata esaminata dalle Commissioni Statuto e Regolamenti e Servizi amministrativi e finanza locale in data 12/06/19 giusto verbale n. 18 del 12/06/19.

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede la competenza del Consiglio Comunale rispetto all'adozione dell'atto in oggetto;

Si propone che il Consiglio Comunale

### **DELIBERI**

1. **Di richiamare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di approvare** l'allegato Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI MODUGNO CITTA' SOLIDALE", costituito dal Comune di Modugno, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, e dell'art. 4 del decreto ministeriale giustizia n. 202/2014.
3. **Di approvare**, altresì, l'allegato schema di atto costitutivo che disciplina la costituzione del sopra citato Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, e dell'art. 4 del decreto ministeriale giustizia n. 202/2014.

**Il Vice Sindaco**



Intervengono i consiglieri PAZIENZA, DEL ZOTTI V. e CLEMENTINI, nonché l'assessore BENEDETTO. Si dà atto che nel corso del dibattito escono i consiglieri Cramarossa e Panetella e rientra il consigliere Bonasia.

Non essendoci ulteriori interventi, il vice Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, accertando il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 18;

voti a favore: n. 18;

Assenti: n. 7 (MAIULLARI, PANETTELLA, PRIORE, LONGO, FEDELE, CRAMAROSSA, VITUCCI);

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione di cui sopra;

**VISTO** lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15/07/2015;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Affari Generali, dott. ssa Maria Antonietta Florio, reso in data 07/02/19 e dal Responsabile del Servizio Finanziario, Donato Martino, reso in data 12/03/19 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente.

Richiamato l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

1. di **approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa, come sopra trascritti, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di **approvare** il *“Regolamento e Atto Costitutivo dell'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento”*;
3. di **dare atto che** sono allegati al presente di cui formano parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:
  - Regolamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato *“ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI MODUGNO CITTA' SOLIDALE”*;
  - **ALLEGATO “A”** – REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI MODUGNO CITTA' SOLIDALE, ai sensi dell'art. 10 comma 5 D.M. n. 202/2014.
  - **ALLEGATO “B”** - NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI



SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 D.M. N. 202/2014;

- **ALLEGATO “2)** - Atto Costitutivo dell'Organismo di composizione della crisi del Comune di Modugno, ai sensi dell'art.15 della Legge 27 gennaio 2012 n.3, come modificata dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito con modificazione nella Legge 17 Dicembre 2012 n.221 e dell'art.4 del D.M. n.202/2014;
4. di **dare altresì atto** che:
- il presente Regolamento entrerà in vigore nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 dello Statuto Comunale;
  - il Responsabile del Settore interessato procederà all'adozione di ogni successivo atto connesso con la procedura in parola;
5. di **trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Affari Generali per gli adempimenti consequenziali di competenza;
6. di **pubblicare** il presente Regolamento sul sito istituzionale del Comune di Modugno;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione per alzata di mano, da cui si accerta il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 18;

voti a favore: n. 18;

Assenti: n. 7 (MAIULLARI, PANETTELLA, PRIORE, LONGO, FEDELE, CRAMAROSSA, VITUCCI);

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 co. 4 del D.Lgs.267/2000.

*Per il dettaglio degli interventi si rinvia al verbale desunto dalla registrazione magnetofonica agli atti del Consiglio Comunale.*

---

Il Segretario Generale

Il vice Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Giambattista Rubino

Sig. Arcangelo Sciannimanico



**Città di Modugno**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 2**

Ufficio Proponente: **Segreteria del Sindaco Comunicazione Istituzionale e Politico Amministrativa**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO E ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Segreteria del Sindaco Comunicazione Istituzionale e Politico Amministrativa)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Favorevole

Data 07/02/2019

Il Responsabile di Servizio  
dott.ssa Maria Antonietta FLORIO

## Parere Contabile

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonchè dell'art. 11, comma 5 del regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura finanziaria: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Favorevole

Data 12/03/2019

Responsabile del Servizio Finanziario  
Donato Martino



# Città di Modugno

*CITTA' METROPOLITANA DI BARI*

---

## ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

**ATTESTA**

CHE IL SEGUENTE ATTO

**Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 24/01/2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

**E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 03/02/2020 COME PRESCRITTO DALL'ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO**

## ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

**ATTESTA**

CHE LA STESSA E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

**MODUGNO LI', 03/02/2020**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO**